



# COMUNE DI SANZA

## PROVINCIA DI SALERNO

[www.comune.sanza.sa.it](http://www.comune.sanza.sa.it)

Tel. 0975/322536/7- fax 0975/322626 [info@comune.sanza.sa.it](mailto:info@comune.sanza.sa.it)

### REGOLAMENTO PER UN CONDONO ICI LIMITATO ( Legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Approvato con deliberazione C.C.  
n.\_3\_del\_\_21.2.2011

#### ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è entrato in vigore il  
01.01.2011

## **Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato per introdurre nell'ambito dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, l'istituto del condono, limitato alla sola fattispecie riguardante immobili concessi dal possessore in uso gratuito a parenti – in linea retta o collaterale- entro il 2° grado, a condizione che negli stessi il familiare abbia stabilito la propria residenza e vi dimori abitualmente e per un periodo di imposta anch'esso limitato.

2. Lo scopo del Regolamento è quello di semplificare il procedimento al fine di esaurire una situazione di confusione che si è diffusa tra i contribuenti e al contempo ridurre il contenzioso, assicurando all'Ente un'entrata certa in tempi prestabiliti.

## **Art. 2 – Oggetto del condono**

1. Nell'ambito dell'Imposta comunale sugli immobili sono condonabili le sanzioni dovute dai possessori di abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado nei casi in cui le stesse siano state dichiarate dai parenti, i quali le hanno erroneamente ritenute abitazioni principali, applicando la detrazione prima e l'esenzione poi.

2. I soggetti che potranno inoltrare domanda di condono sono i soggetti passivi ICI, ovvero i proprietari o titolari di altri diritti reali sugli immobili.

3. Sono condonabili le annualità per le quali è riconosciuto all'Ufficio Tributi il potere di emettere i relativi atti di accertamento di liquidazione o in rettifica ai sensi dell'art. 1 commi 161 e 172 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, sino all'anno 2010.

## **Art. 3 – Definizione**

1. Il condono è definito mediante apposita istanza su modelli predisposti a cura dell'Ufficio Tributi e la definizione comporta la sola esclusione delle sanzioni mentre restano dovuti sia l'imposta che gli interessi.

## **Art. 4 – Modalità**

1. Il contribuente che intende usufruire del presente condono deve presentare apposita istanza, su modelli predisposti dall'Ufficio, dal quale risultino:

- 1) dati anagrafici del soggetto passivo
- 2) richiesta di definizione con indicazione dei dati catastali dell'immobile interessato
- 3) dati anagrafici del soggetto che erroneamente aveva dichiarato l'immobile come abitazione principale

- 4) copia dei versamenti eventualmente effettuati a nome del soggetto non avente titolo
- 5) dichiarazione di responsabilità concernente l'effettiva residenza dei parenti nell'abitazione per il periodo interessato, verificabile anche d'ufficio o mediante accertamenti dei VV.UU.;

2. Il contribuente interessato alla definizione agevolata deve presentare apposita istanza entro il 30 luglio 2011, presso l'Ufficio Protocollo o mediante raccomandata a.r.; nel caso di cointeressati, l'istanza può anche essere prodotta da uno solo dei comproprietari.

Entro 30 gg. dal ricevimento dell'istanza l'Ufficio, effettuata la fase istruttoria, chiama il contribuente a sottoscrivere la definizione del tributo. La definizione del tributo è redatta con atto scritto in duplice esemplare, il quale dovrà essere sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del servizio. Il procedimento si conclude con il versamento del dovuto o dell'ultima eventuale rata .

Il versamento dovrà essere intestato al Comune di Sanza, ccp 15763840.

#### **Art. 5- Versamento del tributo e termini**

1. Il versamento del dovuto, come definito con le modalità di cui al precedente articolo, è da versare entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto ovvero dalla sottoscrizione dell'adesione; nel caso che l'importo dovuto superi, per **ciascuna annualità**, l'importo di € 200,00 può essere concessa dal Funzionario responsabile del tributo, una rateazione non superiore a tre rate delle quali la prima deve comunque essere versata entro i 60 gg.- L'ultima rata dovrà essere versata entro il 31.12.2011.

Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'Ufficio a riscuotere per intero il debito residuo con applicazione degli interessi legali e con applicazione delle sanzioni originariamente previste.

#### **Art. 6 - Annualità condonabili**

1. Sono condonabili le annualità per le quali è ancora riconosciuto all'Ufficio tributi il potere di rettifica o accertamento ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sino all'anno 2010 sempre che non siano stati emessi atti di accertamento divenuti definitivi alla data di presentazione dell'istanza di condono.

2. L'Ufficio tributi, nel definire l'istanza, potrà tener conto di versamenti eventualmente effettuati dai familiari che erroneamente avevano dichiarato l'immobile pur non avendone titolo, sempre che si evinca chiaramente che siano riferiti all'immobile per il quale viene definito il condono, individuato con gli identificativi riportati nel NCU.

## **Art. 7 - Controversie in corso ed esclusioni**

1. Le agevolazioni del presente istituto **NON** si applicano nei casi in cui siano in corso procedure di accertamento i cui atti siano divenuti definitivi alla data dell'istanza di condono;
2. Le agevolazioni del presente istituto **NON** si applicano nel caso che si sia in presenza di fabbricati non iscritti in catasto.
3. L'atto di definizione comporta per il contribuente l'obbligo del pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione;
4. l'atto non è impugnabile da parte del contribuente;
5. la definizione non esclude l'esercizio da parte dell'Ente di una ulteriore azione accertatrice nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi di valutazione.

## **Art. 8 – Rigetto dell'istanza**

1. In fase istruttoria il Responsabile del procedimento verifica la veridicità della dichiarazione resa e, in caso di infedeltà o in caso di mancanza dei requisiti per addivenire al condono, può rigettare l'istanza.
2. Il rigetto avviene con provvedimento motivato che sarà comunicato all'interessato, ferma restando la riserva di attivazione delle procedure di accertamento e liquidazione nei termini previsti.

## **Art. 9 - Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento che prende avvio con l'istanza di condono, è il Responsabile del Servizio Amministrativo e Tributi del Comune.

## **Art. 10 - Pubblicità e informazione**

1. Il Servizio competente adotterà ogni utile iniziativa per garantire la più ampia informazione e diffusione del presente regolamento e della relativa modulistica, anche mediante la pubblicazione sul sito istituzionale [www.comune.sanza.sa.it](http://www.comune.sanza.sa.it)

## **Art. 11 - Entrata in vigore**

2. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2011 se la relativa delibera consiliare è approvata entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione per l'e.f. 2011.

## **Art. 12 – Norme transitorie**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

